



COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 27/06/2025

OGGETTO: Tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2025

Il ventisette giugno duemilaventicinque, con inizio alle ore 19:12, nell'aula consiliare sita nel Municipio di Nughedu Santa Vittoria in via del Parco n. 1/3, convocato con avviso trasmesso dal Sindaco per via telematica, si è riunito il Consiglio Comunale,

Partecipano parte in presenza e parte in videoconferenza collegati da remoto (consigliere Tatti Gabriella).
All'appello del Segretario Comunale, collegato in videoconferenza da remoto, risultano:

cognome e nome	presente
CORDA VANESSA	SI
ATZENI ANDREA	SI
LOI GIUSEPPE	SI
TATTI MARIANNA	NO
TATTI SALVATORE	SI
SCANU SILVANA	SI
MASALA SERAFINO	SI
DESSI' SERAFINO	SI
TATTI GABRIELLA	SI
LOI SERAFINO	NO
COSSU ALESSIO	SI

Presenti n. 9 Assenti n. 2

Verificato il numero legale, il Presidente CORDA VANESSA mette in discussione la proposta relativa all'oggetto.

Assiste alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale DOTT. CLAUDIO DEMARTIS.

La seduta si apre nell'aula consiliare del Comune, alle ore 19:12.

All'appello del Segretario Comunale (collegato in videoconferenza) risultano presenti il Sindaco Corda e i Consiglieri Loi Giuseppe, Atzeni, Masala, Scanu, Tatti Salvatore, Dessi, Tatti Gabriella (videocollegata da remoto), Cossu; risultano assenti i Consiglieri Tatti Marianna, Loi Serafino.

Il Sindaco Corda illustra la proposta in oggetto, spiegando le nuove tariffe della TARI, il tributo

provinciale e le addizionali ARERA per il 2025.

La proposta è approvata con voti unanimi e dichiarata immediatamente eseguibile con identica votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 292 del 20.06.2025 predisposta dalla Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria.

Premesso che:

- la tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita dall'art. 1, commi da 641 a 668, della Legge 147/2013;
- ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 446/1997, il Comune disciplina le regole per l'applicazione della TARI con apposito regolamento;
- l'art. 8 del DPR 158/1999 prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico-finanziario (PEF), disciplinato dallo stesso articolo;
- la TARI, istituita a decorrere dal 01.01.2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base alla tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- la competenza per l'approvazione del piano economico-finanziario e delle tariffe della TARI è del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013;
- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della legge 147/2013, il Comune nella commisurazione della tariffa deve tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999, recante "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";
- ai sensi dell'art. 1, comma 527, della L. 205/2017, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono state attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528 "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente" (ARERA), le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite, con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995;
- con deliberazione 225/2018 ARERA ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018 ARERA ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina il 1° gennaio 2020;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, ARERA ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";
- con la deliberazione 443 del 31/10/2019 ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'allegato A alla delibera, dall'anno 2020, ha stabilito che i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR);
- con la deliberazione 363 del 03/08/2021 ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del piano economico-finanziario (PEF) TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR-2), introducendo rilevanti novità, fra le quali:

un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, risultanti dal piano economico-finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;

un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;

una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

con la deliberazione 389 del 03/08/2023 ARERA ha introdotto nuove regole sulla disciplina sull'aggiornamento biennale (2024-2025) del MTR-2, a modifica ed integrazione della deliberazione 363/2021.

Richiamati nella materia in oggetto:

l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;

l'art.1, comma 169, della L. 296/2006, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

l'art. 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000, che fissa il termine per la deliberazione del bilancio di previsione del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente il triennio di riferimento del bilancio;

l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 15/2022, che stabilisce termini speciali rispetto a quelli generali sopra richiamati ai fini dell'approvazione delle disposizioni in materia TARI, disponendo quanto segue: *“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

l'art. 10-ter del D.L. 25/2025, che dispone che per l'anno 2025 il termine del 30 aprile, previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025;

l'art. 8.5 della deliberazione ARERA 363/2021, secondo cui *“al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2”*.

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26/06/2024 avente ad oggetto *“Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2024-2025”*, con la quale sono stati determinati, per gli esercizi in argomento, i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da coprire con la tariffa della tassa rifiuti per gli anni -2024-2025 in base al nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR-2);

- il regolamento comunale che disciplina l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 07.04.2023, rettificato con deliberazione n. 06 del 22.05.2023.

Considerato che si è reso necessario provvedere alla revisione infra periodo delle tariffe programmate per l'annualità corrente.

Ritenuto di applicare una ripartizione dei costi fissi e variabili fra utenze domestiche e utenze non domestiche, tenendo conto del rapporto tra le superfici totali a ruolo rispetto alle superfici delle due specifiche categorie di utenze domestiche e non domestiche, oltre che sulla base dell'analisi sulla produzione di rifiuti teorica, come indicato dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario.

Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene all'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria.

Esaminato il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe della tassa sui rifiuti, predisposto dalla Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria.

Richiamato il dettaglio sulla scelta dei coefficienti attribuiti alle tipologie di utenze domestiche e non domestiche in ottemperanza al DPR 158/1999.

Considerato che:

ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 504/92, alle tariffe della tassa sui rifiuti così determinate è necessario applicare l'addizionale provinciale, che attualmente è stata stabilita dalla Provincia di Oristano nella misura del 5% della tassa sui rifiuti;

ai sensi della deliberazione ARERA 386/2023, dal 1° gennaio 2024, alle tariffe così determinate è necessario applicare l'incremento dato dalle due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi derivanti sia dalle attività di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (UR1a, nella misura di 0,10 euro/utenza), sia per la copertura dei costi emersi a seguito di eventi calamitosi (UR2a, nella misura di 1,5 euro/utenza); tali componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza.

Richiamato il DPCM n. 24 del 21.01.2025, in vigore dal 28.03.2025, che individua i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, denominato "bonus sociale per i rifiuti".

Considerato che le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie sono stabilite da ARERA con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base delle disposizioni di cui al succitato decreto.

Richiamata la deliberazione ARERA 133/2025 istitutiva della componente perequativa UR3 per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa per il primo periodo di applicazione in 6 euro/utenza per anno.

Considerato che la deliberazione ARERA 133/2025 ha avviato il procedimento di concerto con le istituzioni di riferimento (ANCI, INPS, Garante Privacy) ai fini dell'implementazione dei sistemi e della disciplina delle procedure, che consentano ai gestori delle tariffe TARI l'accesso agli elenchi dei soggetti beneficiari del "bonus sociale per i rifiuti", che va riconosciuto automaticamente, applicando a partire dalla TARI 2025 lo sconto del 25%; le disposizioni sopravvenute avranno effetti diretti al momento della riscossione della tassa rifiuti per l'anno corrente.

Considerato che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2025, in virtù di quanto previsto dalle succitate disposizioni normative.

Richiamato l'art. 15-bis del D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente; i versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Considerato che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;
- tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e di conferire efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Richiamato l'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 20.07.2021 indicante le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane e, in particolare, stabilisce che le deliberazioni trasmesse dall'ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche:

essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1 accessibile;

essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata; il formato da utilizzare per la sottoscrizione è quello PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) con estensione .pdf, leggibile per i comuni reader disponibili (a differenza dei formati CADES);

essere accessibili nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui alla legge 4/2004 e in conformità con le Linee guida sull'accessibilità;

essere leggibili mediante software di pubblico dominio, gratuiti e rispondenti a standard internazionali, in modo da potere essere consultati attraverso qualsiasi sistema informatico.

Ritenuto di procedere all'approvazione delle tariffe e delle seguenti scadenze per il versamento della TARI dovuta per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 688, della L. 147/2013:

- 1a rata scadenza 03/12/2025
- 2a rata scadenza 30/01/2026
- 3a rata scadenza 30/03/2026

Acquisiti sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica e il parere favorevole circa la regolarità contabile, espressi dalla Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000.

Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 0 astenuti

DELIBERA

Di approvare le categorie tariffarie e le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025, risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione.

Di approvare le seguenti scadenze per il pagamento della tassa sui rifiuti per l'anno 2025:

- 1a rata scadenza 03/12/2025
- 2a rata scadenza 30/01/2026
- 3a rata scadenza 30/03/2026

Di prendere atto che sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali, con l'aliquota del 5% stabilita dalla Provincia di Oristano.

Di prendere atto che, come previsto dalla deliberazione ARERA 386/2023, dal 01.01.2024, sull'importo della tassa sui rifiuti si applica l'incremento dato dalle due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi derivanti sia dalle attività di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (UR1a, nella misura di 0,10 euro/utenza), sia per la copertura dei costi emersi a seguito di eventi calamitosi (UR2a, nella misura di 1,5 euro/utenza); tali componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento della tassa, dandone separata evidenza.

Di prendere atto che, come previsto dalla deliberazione ARERA 133/2025, a decorrere dal 01.01.2025 sull'importo della tassa sui rifiuti si applica la componente perequativa unitaria UR3a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa per il primo periodo di applicazione in 6 euro/utenza per anno.

Di prendere atto che la presente deliberazione deve essere pubblicata sul Portale del Federalismo Fiscale, conformemente alle specifiche tecniche del formato elettronico.

Di prendere atto che spettano alla Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria i conseguenti adempimenti gestionali.

Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 0 astenuti, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, vista l'urgenza di darvi esecuzione.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 292 del 20/06/2025 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio PIRAS MICHELINA in data 25/06/2025

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 292 del 20/06/2025 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio PIRAS MICHELINA in data 25/06/2025.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

SINDACO CORDA VANESSA

Il Segretario Comunale

DOTT. CLAUDIO DEMARTIS

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 320

Il 30/06/2025 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 6 del 27/06/2025 con oggetto:
Tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2025

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CABONI MARIA il 30/06/2025.